

REQUISITI DEGLI ORGANISMI ESPRESSIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO IMPRENDITORIALE:**LE RETI DI IMPRESE**

Con la pubblicazione del Decreto Ministeriale del 25 febbraio 2011 (G.U. nr. 74 del 31 marzo 2011) sono stati definiti i requisiti degli organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale cui è consentita l'asseverazione al Programma di Rete.

Il contratto di rete è una figura giuridica innovativa che identifica un modello di collaborazione fra imprese, snello, flessibile e non legato ad una prospettiva territoriale. Le finalità di tale aggregazione possono essere molteplici: (i) esercizio in comune di attività di ricerca; (ii) coordinamento di acquisti di licenze di brevetti o di *know how* in ambiti di interesse comune; (iii) coordinamento delle modalità di accesso a nuovi mercati e promozione di marchi collettivi; (iv) integrazione dell'offerta di ciascuna impresa, secondo modalità che favoriscano la presentazione di nuove opportunità commerciali; (v) collaborazione nella produzione di beni o servizi innovativi, vincolando l'intera (o parte della) filiera produttiva e/o distributiva a rispettare determinati standard di produzione e/o distribuzione; (vi) esercizio in comune di attività di erogazione di servizi strumentali alle rispettive imprese. Numerosi sono i vantaggi che derivano alle imprese organizzate in rete: (i) non concorre alla formazione del reddito imponibile la quota degli utili dell'esercizio destinata al fondo patrimoniale comune e, per tale via, alla realizzazione degli investimenti previsti dal contratto di Rete (fino all'ammontare di 1 milione di euro annui e per singola azienda); (ii) razionalizzazione dei rapporti di filiera attraverso la condivisione di un programma comune e di una strategia che agevola il funzionamento della *supply chain*; (iii) creazione di "economie di agglomerazione"; (iv) migliore accesso al credito attraverso meccanismi di *rating*, progettati dalle banche, che valorizzano le imprese appartenenti alla rete.

Giugno 2011

1. Il 31 marzo scorso è stato pubblicato (G.U. nr. 74 del 31 marzo 2011) il Decreto Ministeriale del 25 febbraio 2011 che individua i requisiti degli organismi dell'associazionismo imprenditoriale cui è consentita l'asseverazione del programma di rete (Reti di imprese). A differenza dei distretti produttivi che si configurano come sistemi produttivi locali omogenei, caratterizzati da un'elevata concentrazione di imprese

industriali, prevalentemente di piccola e media dimensione, e dall'elevata specializzazione produttiva, le reti di imprese sono invece forme di coordinamento di natura contrattuale tra imprese, soprattutto di piccola e media dimensione, che vogliono aumentare la forza sul mercato senza doversi fondere o unire sotto il controllo di un unico soggetto. La disciplina sulle reti d'impresa, originariamente introdotta dall'art.

31 del decreto legge n. 5 del 10 febbraio 2009 (Legge Sviluppo), è stata sostanzialmente modificata dall'art. 42 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010. Con la costituzione di una rete di imprese, gli imprenditori *“perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa”*.

2. La normativa prevede specifici requisiti formali e sostanziali del contratto: deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata¹ e deve indicare: a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva; b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi; c) la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista, l'istituzione di un fondo patrimoniale comune², la misura e i criteri di valutazione dei

conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo nonché le regole di gestione del fondo medesimo; d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo; e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto come mandatario comune nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto³; f) le regole per l'assunzione delle decisioni

Al fondo patrimoniale così formato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate in tema di consorzi e quindi:

- non è possibile richiedere la divisione del fondo per tutta la durata del contratto;
- i creditori particolari dei partecipanti non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo;
- per le obbligazioni assunte in nome della Rete da coloro che ne hanno la rappresentanza i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo patrimoniale comune;
- per le obbligazioni assunte dall'organo gestorio della rete per conto dei singoli contraenti questi ultimi rispondono solidalmente con il fondo. In caso di insolvenza nei rapporti tra contraenti il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote.

³ Salvo che sia diversamente disposto nel contratto, l'organo comune agisce in rappresentanza degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento nonché all'utilizzazione di strumenti di

¹ Il contratto di rete è soggetto a iscrizione presso tutti i Registri delle Imprese dove sono iscritti i contraenti.

² Il legislatore ha previsto la possibilità di istituire un "Fondo patrimoniale comune" sia sotto forma di conferimenti che ciascun contraente si obbliga ad eseguire sia sotto forma di ricorso alla costituzione di un patrimonio destinato ad uno specifico affare ex art. 2447 bis c.c..

dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo.

3. L'art. 42 del d.l. n. 78 del 2010 prevede che *“alle imprese appartenenti ad una delle reti di imprese riconosciute ai sensi dei commi successivi competono vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari, nonché la possibilità di stipulare convenzioni con l'A.B.I. nei termini definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze”*. In considerazione della particolare attenzione che le Associazioni di categoria stanno riservando alla tematica della Rete di imprese, segnaliamo la nascita presso Confindustria di una Agenzia denominata "Retimpresa", con l'obiettivo di accrescere facilitazioni e agevolazioni per le aziende che scelgono di adottare la strategia della rete. Retimpresa ha sottoscritto numerosi accordi e Protocolli di intesa tra i quali rivestono particolare interesse: (i) il Protocollo sottoscritto con FederConfidi, con la finalità di agevolare l'accesso al credito per le PMI che si mettono in rete. Di particolare rilievo, tra gli elementi qualificanti utilizzati dai Confidi ai fini della valutazione del rischio, il riconoscimento dell'importanza sia della partecipazione delle imprese a un progetto di rete, che ne evidenzia la maggiore capacità di innovazione e competitività, sia dell'eventuale asseverazione (vd. *infra* par. 5), ossia l'attestazione che la rete abbia i requisiti adeguati per fruire dei benefici fiscali. Inoltre, gli stessi

promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza.

Confidi potranno prendere a modello il contratto di rete per realizzare propri programmi di aggregazione. (ii) il Protocollo Confindustria-Unicredit, con cui le parti si sono impegnate a collaborare per lo sviluppo della strategia di rete; (iii) il Progetto Rating, sviluppato nell'ambito di un accordo siglato da Confindustria con Barclays Italia e affidato per la parte scientifica all'Associazione premio Qualità Italia (APQI), che ha come obiettivo la definizione di una metodologia concordata con il sistema bancario per introdurre nei Modelli di Rating bancari - ormai consolidati nell'ambito di Basilea 2 - nuovi elementi di valutazione capaci di tener conto di:

- 1) valutazione delle singole imprese in chiave di sostenibilità del loro modello produttivo;
- 2) valutazione dei sistemi di rete;
- 3) identificazione dei punti di forza e di debolezza di imprese e reti allo scopo di consentire azioni di miglioramento e sviluppo.

Il progetto integra la classica valutazione quantitativa condotta sulla base dei parametri finanziari con un rating di tipo qualitativo che valuta le performance aziendali ed in particolare la capacità di stare in rete.

Inoltre nei prossimi giorni verrà sottoscritto un accordo di collaborazione per siglare un contratto di rete tra le Società di servizi delle Associazioni territoriali di Brescia, Mantova e Cremona. Le aree di collaborazione riguarderanno soprattutto: centro studi, marketing, formazione giuridica, internazionalizzazione, ricerca ed innovazione applicata, tutela della proprietà industriale, ambiente e promozione dei distretti.

4. Con particolare riferimento alle agevolazioni fiscali, la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 4/E del 15 febbraio 2011 chiarisce che l'agevolazione – operante fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 – *“consiste in un regime di sospensione di imposta di cui possono fruire gli utili d'esercizio accantonati ad apposita riserva e destinati alla realizzazione di investimenti previsti dal programma comune, preventivamente asseverato. Detto beneficio spetta a condizione che le somme accantonate siano destinate al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare per realizzare entro l'esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma di rete”*.

Tuttavia, il regime di sospensione di imposta cessa, e quindi gli utili accantonati concorrono alla formazione del reddito, nell'esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio oppure in cui viene meno l'adesione al contratto di rete.

L'art. 42, comma 2-quater, del decreto legge n. 78 del 2010 prevede, peraltro, che *“l'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non può, comunque, superare il limite di euro 1.000.000”*. Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate nella circolare ha chiarito che detto limite deve essere inteso come riferibile *“per ciascuna impresa, nonché per ciascun periodo d'imposta in cui è consentito l'accesso all'agevolazione, fermo restando il limite stabilito dal comma 2-quinquies pari a 20 milioni di euro per l'anno 2011 e 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013”*. Ciò significa che le imprese beneficeranno dell'agevolazione in modo separato, secondo quanto effettivamente accantonato e nel periodo d'imposta di effettuazione dell'operazione.

Sotto il profilo tecnico è opportuno rilevare come l'agevolazione spetti esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi e non operi ai fini dell'IRAP. Il beneficio fiscale, inoltre, rileva esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare, mentre per il periodo d'imposta successivo, l'acconto delle imposte dirette è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in mancanza delle previsioni di cui al comma 2-quater⁴.

Pertanto i soggetti che intendessero procedere al versamento dell'acconto sulla base del metodo storico devono procedere a questo ricalcolo; questa disciplina, tuttavia, non esclude una determinazione dell'acconto delle imposte dirette su base previsionale.

L'operatività dell'agevolazione è stata espressamente subordinata all'autorizzazione della Commissione europea che si è pronunciata in senso favorevole, avendo ritenuto che la misura in favore delle reti di imprese non costituisce aiuto di Stato⁵.

5. Per poter beneficiare dell'agevolazione, il programma comune di rete deve essere *“previamente asseverato”*. L'asseverazione comporta la previa verifica della sussistenza nel caso specifico degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi requisiti di partecipazione in capo alle imprese che lo hanno sottoscritto.

⁴ Cfr. Circolare Assonime nr. 8 del 6 aprile 2011

⁵ Decisione C(2010)8939 def. del 26 gennaio 2011

L'asseverazione è rilasciata da *"organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il medesimo decreto"*.

Per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti abilitati all'asseverazione, il Decreto Ministeriale 74/2011 ha disposto (art. 3) che *"sono abilitati a rilasciare l'asseverazione del Programma gli organismi espressi dalle Confederazioni di rappresentanza datoriale rappresentative a livello nazionale presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 836, espressioni di interessi generali di una pluralità di categorie e territori"*⁶.

La certificazione della sussistenza degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi requisiti di partecipazione in capo alle imprese che lo hanno sottoscritto deve essere attestata entro 30 giorni dalla richiesta di rilascio dell'organo comune per l'esecuzione del contratto di rete oppure del rappresentante della Rete risultante dalla stipula dello stesso contratto

L'avvenuta asseverazione è comunicata contestualmente anche all'Agenzia delle entrate nelle forme e modalità previste dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare ai sensi del comma 2-sexies dell'articolo 42, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

⁶ Questi organismi comunicano il possesso dei requisiti richiesti all'Agenzia delle entrate nelle forme e modalità previste da un successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Entro 30 giorni dalla comunicazione l'Agenzia delle entrate ne dà notizia in un'apposita Sezione del proprio sito internet

In merito agli organismi pubblici di asseverazione, invece, il decreto ministeriale ha deciso di rinviare l'individuazione degli stessi ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico (art. 5). L'asseverazione non esclude né limita l'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate in merito alla correttezza della fruizione dell'agevolazione fiscale. Come precisato nel decreto ministeriale, infatti, l'Agenzia *"può effettuare tra l'altro: a) la verifica formale dell'avvenuta asseverazione del programma, anche mediante riscontro presso gli organismi di asseverazione; b) la verifica della imputazione a riserva degli utili in sospensione di imposta e dei relativi successivi utilizzi; c) la vigilanza sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all'agevolazione anche in collaborazione con gli organismi di asseverazione in base a specifici accordi"* (art. 6).

6. L'introduzione di una concreta disciplina sul contratto di rete, da tempo auspicata, aprirà nuovi scenari ed opportunità per le imprese soprattutto in considerazione della capacità per la rete di accedere a rapporti altrimenti preclusi alla singola impresa, ad esempio finanziamenti, agevolazioni, bandi di gara pubblici e in generale tutti quegli ambiti di *business* strategici dove sia necessario uno "scatto organizzativo" verso più ambiziosi traguardi dimensionali. Tuttavia la nuova forma imprenditoriale dovrà prestare attenzione al rispetto degli stringenti requisiti previsti dalla legge per l'asseverazione del programma di rete e, di conseguenza, per beneficiare dei vantaggi fiscali (i.e. definizione degli obiettivi strategici di rete, criteri di individuazione dei membri, definizione dei processi di rete, gestione conflitti di interesse, *procurement*, progettazione, processi

commerciali, mercato domestico e internazionalizzazione, stipula del contratto, eventuale istituzione del fondo patrimoniale, perizie e conferimenti, tutela *know how*, nomina dell'organo comune, *governance* della rete). Il contratto di rete dovrà inoltre disciplinare anche taluni aspetti di natura organizzativa, quali le implicazioni rischio-reato ex D.Lgs. 231/01, così come anche il coordinamento delle procedure aziendali con il sistema di controllo interno.

* * * * *

Il presente documento è una nota di studio. Quanto nello stesso riportato non potrà pertanto essere utilizzato o interpretato quale parere legale né utilizzato a base di operazioni straordinarie né preso a riferimento da un qualsiasi soggetto o dai suoi consulenti legali per qualsiasi scopo che non sia un'analisi generale delle questioni in esso affrontate.

* * * * *

A cura del Centro Studi del Dipartimento italiano di Corporate, Milano

Alessandro De Nicola – adenicola@orrick.com

Claudia Gargano – cgargano@orrick.com

Ivan Rotunno – irotunno@orrick.com

www.orrick.com